

OPPORTUNITÀ COVID-19

Prima di affrontare le misure adottate con il Decreto Cura Italia a sostegno dei lavoratori, segnaliamo la delibera, 312-aprile 2020, dell'ANAC sull'articolo 103 sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi.

Di Seguito troverete l'indice, che vi consentirà di fare una lettura selettiva degli argomenti che più vi interessano

INDICE

Le principali disposizioni in vigore

La delibera ANAC 312 e l'Atto di Segnalazione n. 4 del 9 Aprile 2020

Disposizioni a sostegno dei lavoratori

Cassa Integrazione e FIS

Mutui prima casa

Congedo Parentale e Bonus Baby Sitting

Bonus 100€

Legge 104

Circolare Agenzia delle Entrate 8/E e 9/E

Varie

Proroga documenti riconoscimento

Dipendenti impegnati in attività di Protezione Civile

Erogazioni Liberali

FAQ Mise

1. PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN VIGORE

DPCM 10 Aprile 2020 valide fino al 3 Maggio

è stato specificato che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti e ribadito che gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail.

Raccomandata nuovamente la promozione della fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie e confermate, in ordine alle attività professionali, le seguenti azioni:

massima attuazione di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a distanza;

ricorso alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

attivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine, forme di ammortizzatori sociali.

Specificato che sono sospese, su tutto il territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'integrato allegato 3, e che le stesse potranno comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Ribadito che restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3.

Chiarito che le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Chiarito che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

All'art. 4 sono state fornite specifiche indicazioni in merito agli ingressi nel territorio nazionale.

Continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'Intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale

Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020

2. DELIBERA ANAC n. 312 e ATTO DI SEGNALAZIONE n. 4 del 9 Aprile 2020

Con questa Delibera, l'ANAC fornisce indicazioni al fine di garantire, durante l'emergenza sanitaria, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione e si precisa che:

per la fase di esecuzione dei contratti, l'ANAC chiarisce che "l'emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 113- bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.";

per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte si afferma che le stazioni appaltanti devono valutare "la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza."

per le procedure di selezione in corso di svolgimento l'ANAC invita le stazioni appaltanti alla massima trasparenza e pubblicità delle decisioni adottate e comunque a indicare la "nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo". Inoltre nella delibera si chiarisce che occorre "assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, la stazione appaltante potrà decidere "di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19". Sarà comunque sempre possibile concedere proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge 18/2020, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l'impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all'emergenza sanitaria.

Importante è anche notare alcune indicazioni che l'ANAC fornisce alle stazioni appaltanti per assicurare il celere svolgimento delle procedure non sospese:

svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche se non previsto nella lex specialis;

svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione;

rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell'offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione; se invece è ritenuto essenziale si potrà prorogare il termine di presentazione delle offerte per consentire il sopralluogo dopo il 15 maggio 2020;

prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del codice dei contratti pubblici in streaming o con collegamenti da remoto, anche se non previsto nel bando, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte;

consentire il pagamento dell'imposta di bollo con modalità telematiche.

Con la segnalazione del 9 aprile 2020, l'ANAC ha chiesto al Governo e al Parlamento di modificare l'articolo 103 del decreto "Cura Italia" perché l'applicazione delle disposizioni adottate per i procedimenti amministrativi può creare rilevanti problemi applicativi al settore dei contratti. L'ANAC suggerisce a Governo e Parlamento "la previsione di specifiche misure volte a contemperare le contrapposte esigenze di agevolare l'adempimento delle attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, in vigenza delle misure restrittive anticontagio, e favorire la celere ripresa delle attività economiche, scongiurando la

paralisi generalizzata delle attività produttive", è serio "il rischio che una sospensione generalizzata delle procedure di gara comporti un vero e proprio blocco dell'attività amministrativa, a danno degli utenti".

3. DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

L'INPS nella Circolare n.47 del 28 Marzo 2020, scaricabile a questo link, ha fornito tutte le indicazioni necessarie per l'attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria e l'Assegno Ordinario, la Cassa Integrazione Ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa Integrazione Straordinaria, il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), la Cassa Integrazione in Deroga. Ulteriori indicazioni possono essere trovati nell'Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3.

Il DL Cura Italia integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all'emergenza Covid, l'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi);

è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l'intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

Il Ministero Economie e Finanze ha pubblicato il 30/3 un nuovo modello per la richiesta, scaricabile a questo link

Congedo parentale e Bonus Baby Sitting: a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto "Cura Italia" ha previsto uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni per i figli di età non superiore a 12 anni per i genitori (alternativamente fra loro). Tutte le indicazioni sono riportate nella Circolare INPS n. 45 del 25 Marzo 2020. In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la

corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, sulla base dei requisiti specificati nella Circolare INPS n. 44 del 24 Marzo 2020. Con il Messaggio n. 1621 del 15/04/2020, l'INPS ha fornito ulteriori informazioni circa la compatibilità del Congedo Parentale Covid-19 e altri tipi di congedo.

La domanda per il bonus baby-sitting può essere presentata online, con il Messaggio n. 1465 del 2 Aprile 2020 l'INPS ha pubblicato le linee guida per la sua presentazione e a questo link è possibile scaricare un Tutorial per la presentazione della domanda.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 17/E del 31 marzo 2020, ha definito i codici tributo per il recupero in compensazione, mediante Modello F24, del premio di 100 euro (Bonus 100€) erogabile ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che sono rimasti in azienda durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel mese di marzo 2020. Il datore di lavoro potrà valutare se erogare l'importo con la mensilità corrisposta nel mese di aprile o se rinviarlo, purché l'erogazione avvenga entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

E' previsto anche l'incremento di giorni di permesso retribuito di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Sul tema segnaliamo la pagina dedicata alle FAQ dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

4. AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE 8/E e 9/E

L'Agenzia delle Entrate, con la sua Circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020 ha risposto ai principali quesiti ricevuti sul DL Cura Italia. In particolare, attineti al sostegno ai lavoratori, segnaliamo i seguenti paragrafi:

1 Proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti

1.7 Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura, pagina 13

1.9 Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, pagina 21

1.13 Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni, pagina 27

1.15 Sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell'ammontare dei ricavi dell'anno precedente a quello di entrata in vigore del decreto, pagina 31

1.19 Scadenza obblighi di comunicazione oneri detraibili per 730 precompilato, pagina 33

1.21 Sospensione versamenti dell'imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione, pagina 34

4 Misure specifiche a sostegno dei lavoratori da pagina 63

- 4.1 Premio ai lavoratori dipendenti. calcolo dei giorni, pagina 63
- 4.2 Premio ai lavoratori dipendenti. cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020, pagina 64
- 4.3 Premio ai lavoratori dipendenti. lavoratori in servizio esterno, pagina 64
- 4.4 Premio ai lavoratori dipendenti. trattamento dei lavoratori in part-time, pagina 65
- 4.5 Premio ai lavoratori dipendenti. giorni lavorati in modalità lavoro agile (“smart working”), pagina 66
- 4.6 Premio ai lavoratori dipendenti. criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 63 del decreto, pagina 66
- 4.7 Premio ai lavoratori dipendenti. erogazione del bonus, pagina 67
- 4.8 Premio ai lavoratori dipendente. erogazione del bonus. attestazione redditi del dipendente, pagina 67
- 4.9 Premio ai lavoratori dipendenti. utilizzo del credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro, pagina 68

L'Agenzia delle Entrate, con la sua Circolare n. 9/E del 13 Aprile 2020 ha risposto ai principali quesiti ricevuti sul DL Liquidità, tra cui:

Disciplina del credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro – Inizialmente introdotto col decreto cura-Italia, l'ambito oggettivo di applicazione di tale credito d'imposta ha subito un ampliamento grazie alle modifiche apportate col decreto liquidità. A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detersivi per le mani e i disinfettanti.

Sospensione dei versamenti delle ritenute e dell'imposta sul valore aggiunto dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020

Condizioni: per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, la Circolare chiarisce che occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell'anno precedente. La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare chiarisce che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell'imputazione dell'operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto.

Estensione ai ricavi e compensi: la Circolare evidenzia che, laddove una parte delle operazioni effettuate dall'impresa non sia rilevante ai fini dell'IVA, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione.

Metodo previsionale per il versamento degli acconti - La circolare chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale - in ragione della quale non è prevista l'irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l'80 per cento – gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità.

Assistenza fiscale a distanza - Al fine di evitare che i contribuenti debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, le Entrate precisano che l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato.

5. VARIE

Proroga validità documenti di riconoscimento L'art.104 del D.L.n.18/2020 proroga al 31 agosto 2020 la validità, ad ogni effetto, dei documenti di riconoscimento e di identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche scaduti o in scadenza dopo il 17 marzo 2020. La proroga non è applicabile ai documenti validi per l'espatrio, per i quali rimane valida la scadenza indicata sul documento.

Protezione Civile: riconoscimento ai datori di lavoro degli oneri versati a favore di propri dipendenti impegnati, in qualità di volontari, in attività di protezione civile. L'art.39, comma 4, del D.Lgs.n.1/2018 (Codice di protezione civile) prevede che ai datori di lavoro spetti il riconoscimento delle somme versate a favore del lavoratore impegnato in attività di protezione civile, in qualità di volontario. Il rimborso può avvenire tramite accredito su conto corrente bancario o postale oppure essere riconosciuto come credito d'imposta. Il datore di lavoro può richiedere direttamente alla Protezione Civile il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti tramite un apposito modello (Allegato 1- alla Circolare del Capo Dipartimento Protezione Civile del 25/01/2019) che deve essere compilato in ogni sua parte. Il modello deve essere indirizzato al Dipartimento della Protezione Civile o alle Direzioni regionali (in particolare, alla Direzione di Protezione Civile della Regione o della Provincia Autonoma competente, nel caso in cui l'attivazione dell'intervento o della attività sia stata disposta dai suddetti Enti). Il datore di lavoro, pubblico o privato, può presentare la domanda di rimborso entro due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività. Dopo aver fatto le opportune verifiche (riguardo alla fondatezza e alla correttezza della domanda presentata dal datore di lavoro) il Dipartimento della Protezione Civile e le Direzioni Regionali, comunicano al richiedente l'importo del rimborso che gli spetta e contestualmente informano l'Agenzia delle Entrate. Il rimborso sarà disponibile come credito d'imposta e potrà essere utilizzato con il primo adempimento tributario utile.

Dipartimento della Protezione Civile: raccolta erogazioni liberali e successivo utilizzo a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica. L'art.99 del D.L.n.18/2020 autorizza il Dipartimento della Protezione Civile ad aprire conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delle erogazioni liberali volte a far fronte all'emergenza epidemiologica. Lo stesso articolo prevede ampie deroghe alla normativa vigente (in particolare in materia di contratti pubblici) per favorire la protezione dei fondi raccolti e il loro tempestivo utilizzo nell'acquisizione delle forniture e dei servizi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. La norma definisce anche regole di rendicontazione e trasparenza sull'utilizzo delle somme in capo a ciascuna amministrazione beneficiaria. La Protezione Civile ricorda che, per effettuare le erogazioni liberali, è sempre necessario verificare ed utilizzare il numero del conto corrente bancario riportato sul suo sito web.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'art.66 del D.L.n.18/ 2020 agevola e promuove le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate, nel corso del 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione normativa prevede regimi diversi a seconda che i soggetti che effettuano le erogazioni siano imprese oppure privati. Nel caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o enti non commerciali la norma prevede una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) pari al 30% che per espressa disposizione di legge non può superare i 30.000 euro (per usufruire dell'importo massimo dell'agevolazione, l'erogazione deve essere, di conseguenza, pari a 100.000 euro). Nel caso, invece, di erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa, queste ultime sono interamente deducibili dal reddito.

Potrebbe essere utile consultare la pagina delle FAQ del sito del MEF, in costante aggiornamento